

COMUNE DI MACUGNAGA

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MACUGNAGA

CONVENZIONE

Tra:

- il Comune di Macugnaga (P.I. 00421450032), qui rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali, Sig. Corsi Stefano, nato a Premosello Chiovenda il 21.04.1965, domiciliato per la funzione presso la sede comunale

- e la ditta di con sede a (...) in via n. .. (P.I.) iscritta alla CC.I.AA. di al n.
..... – in possesso di autorizzazione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, qui rappresentata dal sig., nato a.....il il quale dichiara di sottoscrivere la convenzione nella sua qualità di della suddetta ditta,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La ditta si impegna ad assicurare alle condizioni di seguito elencate, per il **periodo 01.09.2021 - 31.12.2021** , il servizio mensa a favore dei dipendenti del Comune di Macugnaga che dovessero presentare alla cassa apposito buono rilasciato dal Comune, utile per la consumazione:

di un “pasto-tipo” composto da: primo, secondo, contorno, bevanda (1/2 l. acqua minerale), pane e coperto al prezzo di € 9,60 (IVA compresa)

COMUNE DI MACUGNAGA

il dipendente pagherà il pasto consumato attraverso un **buono pasto del valore di euro 6,40**, (cioè 2/3 del prezzo di euro 9,60), corrispondente alla quota a carico del Comune, e la differenza di euro **3,20** in contanti (cioè 1/3 del prezzo di euro), a carico del dipendente stesso. Se il dipendente non fruisce completamente del pasto-tipo le consumazioni inferiori al valore del buono pasto non danno diritto ad alcuna forma di resto o compensazione.

2. La ditta dovrà espletare il servizio affidatole, con diligenza e regolarità restando il Comune, al riguardo, completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità a qualunque titolo anche nei riguardi di terzi.
3. La ditta dovrà eseguire il servizio nel rispetto degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento del Comune di Macugnaga,
4. La violazione degli obblighi derivanti dal codice suddetto comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto di servizio oggetto della presente convenzione.
5. La ditta nello svolgimento del servizio potrà trattare dati personali anche di natura particolare, per tali trattamenti resterà direttamente responsabile e, pertanto, per quanto di propria competenza, è tenuta al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento sottoscritto tra le parti.
6. Si conviene, altresì, che il buono-pasto dovrà essere speso esclusivamente nel giorno indicato sul tagliando a cura del dipendente, nonché nell'intervallo previsto dall'orario di servizio (di norma 12-13.30) e con **consumazione del pasto esclusivamente presso il locale convenzionato.**

I buoni pasto:

- non sono cumulabili;
- non sono cedibili, commerciabili, né monetizzabili;
- non possono essere usati per scopi diversi dalla ristorazione al dipendente, somministrata nel locale convenzionato;
- non danno luogo ad alcuna forma di resto o compensazione al dipendente comunale che non ha fruito completamente del pasto-tipo.

A tal fine il ristoratore dovrà acconsentire alle relative verifiche. I buoni pasto ritirati in difformità a quanto sopra precisato non danno diritto al corrispettivo pattuito.

COMUNE DI MACUGNAGA

7. Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2021.
8. Per la gestione del servizio non è dovuta alcuna commissione aggiuntiva rispetto al valore nominale del buono-pasto. Il Comune pagherà alla ditta i buoni-pasto su base mensile entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della relativa fattura elettronica, corredata dai buoni-pasto medesimi. Nella fattura dovrà essere indicato il numero di buoni pasto, a cui la stessa si riferisce, per i quali è stato erogato il servizio mensa.
9. Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, qualora rilevino consistenti inadempimenti della controparte, trascorsi 30 giorni dalla specifica comunicazione di diffida.
- 10. Si fa rilevare, infine, che opererà la decadenza di diritto dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora si rilevassero irregolarità a seguito degli accertamenti, in corso di svolgimento, relativi alle dichiarazioni rese dal titolare dell'esercizio.**

Macugnaga, li

Per il Comune
Il Responsabile del Settore Affari Generali
(Sig. Corsi Stefano)

Per la Ditta
Il titolare